

COMUNE DI PISA
Piano di Recupero ex Caserma Artale

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

SOMMARIO

Art. 1 - Ambito di applicazione	2
Art. 2 - Validità del Piano di Recupero	2
Art. 3 - Obiettivi del Piano di Recupero	2
Art. 4 - Elaborati del Piano di Recupero.....	2
Art. 5 - Finalità delle norme tecniche di attuazione.....	3
Art. 6 - Riferimenti di carattere generale.....	3
Art. 7 - Attuazione del Piano di Recupero.....	4
Art. 8 - Elementi prescrittivi ed indicativi del Piano Attuativo	4
Art. 9 - Disciplina delle destinazioni d'uso	5
Art. 10 - Disciplina degli interventi edilizi.....	6
Art. 11 - Altezze massime consentite	7
Art. 12 - Dotazione di parcheggi privati.....	7
Art. 13 - Dotazione di parcheggi pubblici	8
Art. 14 - Regime dei suoli.....	8
Art. 15 - Prescrizioni di carattere ambientale	8
Art. 16 - Prescrizioni in materia di permeabilità dei suoli.....	10
Art. 17 - Rinvio ad altre norme.....	10

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

Art. 1 - Ambito di applicazione

1. Le presenti norme disciplinano l'attuazione del Piano di Recupero dell'Ambito 30, "Caserma Artale" di cui all'Appendice all'art. 4.6.6 delle NTA del RU, come individuato nella cartografia del RU medesimo.
2. L'ambito territoriale di applicazione del Piano di Recupero meglio risulta dalla tavola di progetto PR.AR.02.01.R2 nel quale è indicata l'esatta perimetrazione dell'area soggetta al piano.

Art. 2 - Validità del Piano di Recupero

1. Il Piano di Recupero ha l'ordinaria validità di dieci anni decorrenti dalla data dell'atto di approvazione definitiva, giusto quanto disposto dall'art. 110 della L.R. 65/2014.
2. Restano ferme le disposizioni in ordine all'ultrattività dei piani attuativi come dettate dall'art. 17 della L. 1150/1942 e della L.R. 65/2014.

Art. 3 - Obiettivi del Piano di Recupero

1. Il Piano di Recupero persegue il recupero del complesso immobiliare dell'ex Caserma Artale in ottica di riqualificazione fisica e funzionale oltre che di inserimento di funzioni urbane e spazi pubblici o di uso pubblico.
2. Quanto precede in coerenza con gli indirizzi del vigente RU nonché delle prescrizioni impartite dal Ministero dei beni e delle attività culturali in sede di autorizzazione all'alienazione con Delibera n. 233/2017 del Segretario Regionale.

Art. 4 - Elaborati del Piano di Recupero

1. Il Piano di Recupero è costituito dai seguenti elaborati:
 - Quadro conoscitivo
 - Tav. PR.AR.00.01.R0 - Documentazione catastale
 - Tav. PR.AR.00.02.R0 - Stato dei luoghi - Inquadramento urbanistico - Individuazione dei vincoli
 - Tav. PR.AR.00.03.R0 - Evoluzione storica del complesso
 - Tav. PR.AR.00.04.R0 - Documentazione fotografica

Rilievo stato attuale

- Tav. PR.AR.01.01.R0 - Planimetria generale delle coperture
- Tav. PR.AR.01.02.R0 - Planimetria generale piano terra - estratto piano interrato
- Tav. PR.AR.01.03.R0 - Planimetria generale piano primo
- Tav. PR.AR.01.04.R0 - Planimetria generale piano secondo
- Tav. PR.AR.01.05.R0 - Planimetria generale piano sottotetto
- Tav. PR.AR.01.06.R0 - Prospetti lato strada
- Tav. PR.AR.01.07.R0 - Prospetti lato interno
- Tav. PR.AR.01.08.R0 - Sezioni AA-BB-CC-DD
- Tav. PR.AR.01.09.R0 - Sezioni EE-FF-GG-HH
- Tav. PR.AR.01.10.R0 - Calcolo superficie utile lorda
- Tav. PR.AR.01.11.R0 - Analisi altezze intorno
- Elaborati Piano di Recupero
 - Tav. PR.AR.02.01.R2 - Regime dei suoli
 - Tav. PR.AR.02.02.R2 - Calcolo standard urbanistici
 - Tav. PR.AR.02.03.R3 - Suddivisione in UMI e relativa disciplina - Parcheggi pubblici e privati
 - Tav. PR.AR.02.04.R2 - Allineamenti vincolanti in planimetria - Quota zero di progetto - Verifica distanze
 - Tav. PR.AR.02.05.R2 - Allineamenti vincolanti in altimetria - Prospetti e sezioni
- Relazione tecnica illustrativa
- Relazione di fattibilità geologica e sismica
- Relazione di fattibilità idraulica
- Norme Tecniche di Attuazione del Piano
- Valutazione previsionale di Clima Acustico e di Impatto Acustico

Art. 5 - Finalità delle norme tecniche di attuazione

1. Le presenti norme tecniche di attuazione costituiscono a tutti gli effetti prescrizioni di dettaglio che, per quanto riguarda l'ambito territoriale di riferimento, completano ed integrano:
 - le prescrizioni del RU vigente, a suo tempo approvato con DCC n. 20/2017;
 - le prescrizioni del Regolamento Edilizio comunale, a suo tempo approvato con DCC n. 43/2012 e successive modifiche;
 - le previsioni contenute negli elaborati tecnici del Piano di Recupero.

Art. 6 - Riferimenti di carattere generale

1. Per l'attuazione di tutti gli interventi previsti dal Piano di Recupero, ferme restando le disposizioni del Regolamento Urbanistico, si applicano i seguenti riferimenti di carattere generale:
 - a) le definizioni dei tipi di intervento di cui agli artt. 134 e 135 della L.R. 65/2014;
 - b) le definizioni dei parametri urbanistici ed edilizi di cui al Regolamento Regionale 64/R/2013;
 - c) le categorie funzionali di destinazione d'uso di cui all'art. 99 della L.R. 65/2014 con

le specificazioni e declinazioni di cui all'art. 04.13 delle NTA del RU.

2. Nell'attuazione del Piano di Recupero si farà pertanto uso esclusivo di detti riferimenti, fatto salvo il caso in cui sopravvengano disposizioni di legge espressamente prevalenti.

Art. 7 - Attuazione del Piano di Recupero

1. L'area interessata dal Piano di Recupero è suddivisa in 7 (sette) Unità Minime di Intervento (UMI) e trova attuazione previo conseguimento del titolo edilizio prescritto dalla L.R. 65/2014 in funzione del tipo di opere previste.
2. Ciascun titolo edilizio deve essere esteso almeno all'ambito di una unità minima di intervento.
3. È sempre consentita l'attuazione di più unità minime di intervento, fino alla totalità delle medesime, con un unico titolo.
2. Le varianti in corso d'opera sono consentite con le procedure di cui alla L.R. 65/2014 solamente nel rispetto degli elementi prescrittivi di cui al successivo art. 8.
3. Eventuali varianti non conformi a detti elementi prescrittivi sono consentite solo previa approvazione di variante al Piano di Recupero.

Art. 8 - Elementi prescrittivi ed indicativi del Piano Attuativo

1. Il progetto di Piano Attuativo contiene elementi prescrittivi ed elementi meramente indicativi:
 - i primi vincolano la progettazione architettonica definitiva e sono suscettibili di modifica solo previa approvazione di variante al Piano Attuativo;
 - i secondi costituiscono mere esemplificazioni di soluzioni conformi ai vincolanti criteri informativi del Piano e, in sede di progettazione architettonica definitiva, potranno subire tutti gli aggiustamenti, rettifiche e variazioni proprie della diversa scala di progettazione senza che ciò comporti variante al Piano Attuativo.
2. Costituiscono elementi prescrittivi del Piano Attuativo:
 - i criteri insediativi previsti per le nuove costruzioni, come schematizzati negli elaborati grafici;
 - la suddivisione in UMI, come schematizzata nell'elaborato tav. PR.AR.02.03.R3;
 - gli allineamenti vincolanti per le nuove costruzioni, come indicati negli elaborati PR.AR.02.04.R2 e PR.AR.02.05.R2;
 - le aree di concentrazione dell'edificazione, intese come aree comprese tra gli allineamenti vincolanti di cui sopra e meglio individuate nell'elaborato tav. PR.AR.02.01.R2 e PR.AR.02.04.R2;
 - le altezze massime consentite, come specificate nelle presenti norme e nell'elaborato tav. PR.AR.02.03.R3 e PR.AR.02.04.R2;
 - la consistenza consentita per i singoli edifici espressa in termini di SUL, come specificata nell'elaborato tav. PR.AR.02.03.R3;
 - gli interventi edilizi consentiti in ciascuna UMI, come specificati all'art. 10 delle presenti norme e nell'elaborato tav. PR.AR.02.03.R3;
 - le destinazioni d'uso consentite, come specificata nelle presenti norme e nell'elaborato

tav. PR.AR.02.03.R3;

- la dotazione di aree per gli standard urbanistici, come indicate nell'elaborato PR.AR.02.02.R2;
- le presenti norme.

Per quanto riguarda gli edifici lungo Via Derna, nello sviluppo del progetto del fronte lungo via Derna, dovranno essere opportunamente valutati la conservazione dei caratteri, dei ritmi delle aperture, degli andamenti orizzontali e dei rapporti pieni-vuoti che qualificano gli altri edifici del complesso vincolato della ex Caserma e del contesto di riferimento.

3. Assumono invece carattere meramente indicativo e quindi sono suscettibili di modifica senza che ciò comporti variante al Piano Attuativo:
 - gli schemi grafici che corredano il Piano medesimo ed in particolare le ipotesi di soluzione architettonica, non risultando vincolanti le indicazioni di carattere distributivo ed edilizio;
 - la conformazione delle aree per dotazioni collettive ferma restando la dotazione minima prevista.

L'accesso alla piazza dovrà essere "da più punti, tali da rendere più permeabile possibile il nuovo spazio alla città, senza tuttavia alterare la percezione della conformazione dell'attuale isolato ormai consolidato nel tessuto urbano".

4. In sede di progettazione architettonica la perimetrazione delle singole UMI può subire le rettifiche che si rendano necessarie in funzione della diversa scala di progettazione senza che ciò comporti variante al Piano Attuativo, ferme restando le consistenze ammesse e gli altri parametri vincolanti.

Art. 9 - Disciplina delle destinazioni d'uso

1. Nell'ambito del Piano di Recupero ciascuna UMI ha una propria disciplina delle destinazioni d'uso consentite come specificato a seguire.
2. Nella UMI 01 sono consentite:
 - la destinazione d'uso "residenziale" di cui all'art. 99, comma 1, lettera "a", della L.R. 65/2014 nella declinazione "abitazioni collettive" di cui all'art. 04.13 delle NTA del RU;
 - limitatamente al piano terra, la destinazione d'uso "commercio al dettaglio" nelle declinazioni "esercizi di vicinato e servizi di pertinenza degli esercizi" e "esercizi di somministrazione alimenti e bevande e servizi di pertinenza" di cui all'art. 04.13 delle NTA del RU;
3. Nella UMI 02 è consentita la destinazione d'uso "turistico ricettiva" di cui all'art. 99, comma 1, lettera "d", della L.R. 65/2014 nella declinazione "alberghi" di cui all'art. 04.13 delle NTA del RU. In alternativa è ammessa la destinazione d'uso "residenziale" di cui all'art. 99, comma 1, lettera "a", della L.R. 65/2014 nella declinazione "abitazioni collettive" di cui all'art. 04.13 delle NTA del RU;
4. Nella UMI 03 è consentita la destinazione d'uso "commercio al dettaglio" nelle declinazioni "esercizi di vicinato e servizi di pertinenza degli esercizi" e "esercizi di somministrazione alimenti e bevande e servizi di pertinenza" di cui all'art. 04.13 delle NTA del

- RU. In alternativa è ammessa la destinazione d'uso "direzionale e servizi";
5. Nella UMI 04 è consentita la destinazione d'uso "residenziale" di cui all'art. 99, comma 1, lettera "a", della L.R. 65/2014 nella declinazione "abitazioni ordinarie" di cui all'art. 04.13 delle NTA del RU. In alternativa è ammessa la destinazione d'uso "residenziale" nella declinazione "abitazioni collettive" di cui all'art. 04.13 delle NTA del RU;
 6. La UMI 05 concorre alla dotazione di standard urbanistici previsti dal DM 1444/1968 essendo riservata alla realizzazione di un parcheggio pubblico multipiano e di un parcheggio pubblico a raso in misura complessivamente non inferiore a quella stabilita dall'art. 3, comma 2, lettera "d" dello stesso DM.
 7. La UMI 06 concorre alla dotazione di standard urbanistici previsti dal DM 1444/1968 essendo riservata alla realizzazione di un'area a verde di uso pubblico in misura non inferiore a quella stabilita dall'art. 3, comma 2, lettera "c" dello stesso DM.
 8. La UMI 07 concorre alla dotazione di standard urbanistici previsti dal DM 1444/1968 essendo riservata alla realizzazione di un parcheggio pubblico a raso in misura complessivamente non inferiore a quella stabilita dall'art. 3, comma 2, lettera "d" dello stesso DM.
 9. Funzioni ordinariamente non riconducibili alle destinazioni d'uso di cui all'articolo precedente sono consentite quando funzionali alle medesime ed a condizione che non costituiscano attività autonoma, ferme restando le limitazioni di cui all'art. 99, comma 4bis, della L.R. 65/2014.
 10. Il soggetto attuatore si rende disponibile a valutare proposte di concessione di posti letto e/o alloggi da convenzionare con la locale Università, che potranno essere esaminate durante il corso dei lavori relativi agli edifici destinati a studentato, e comunque successivamente al rilascio del Permesso di Costruire e/o SCIA al soggetto attuatore del Piano di Recupero.

Art. 10 - Disciplina degli interventi edilizi

1. Nell'ambito del Piano di Recupero ciascuna UMI ha una propria disciplina degli interventi edilizi consentiti come specificato a seguire e fermo restando il rispetto delle Norme Tecniche di Attuazione del R.U...
2. Nella UMI 01, nella UMI 02 e nella UMI 03 è consentito l'intervento di ristrutturazione edilizia conservativa di cui all'art. 135, comma 2, lettera "d", della L.R. 65/2014 ferme restando le finalità di conservazione del bene culturale nei termini di cui all'art. 29, commi da 1 a 4, del D.Lgs. 42/2004.
3. Nella UMI 04 è consentito l'intervento di sostituzione edilizia di cui all'art. 134, comma 1, lettera "l", della L.R. 65/2014.
4. Nella UMI 05 sono consentiti gli interventi necessari alla realizzazione del nuovo parcheggio pubblico multipiano, ivi compresa la nuova costruzione previa demolizione degli edifici preesistenti, fino alla concorrenza della dotazione complessiva di standard urbanistici prevista dal Piano di Recupero. Nelle more della eventuale realizzazione di detto

intervento ricostruttivo è consentita la demolizione degli edifici preesistenti con successiva realizzazione di un parcheggio pubblico a raso quale risposta immediata e contingente alla domanda di sosta del quartiere. Oltre ai posti auto, nella suddetta UMI è garantita la presenza di un numero opportuno di rastrelliere (posti biciclette).

5. Nella UMI 06 sono consentiti gli interventi, comunque denominati, necessari alla realizzazione del nuovo parco pubblico per conseguire la dotazione di standard urbanistici prevista dal Piano di Recupero. In particolare, è ammessa la realizzazione di aree ludiche e spazi gioco opportunamente attrezzati. L'accesso alla piazza dovrà essere "da più punti, tali da rendere più permeabile possibile il nuovo spazio alla città, senza tuttavia alterare la percezione della conformazione dell'attuale isolato ormai consolidato nel tessuto urbano".
6. Nella UMI 07 sono consentiti gli interventi necessari alla realizzazione del nuovo parcheggio pubblico a raso fino alla concorrenza della dotazione complessiva di standard urbanistici prevista dal Piano di Recupero. Oltre ai posti auto, nella suddetta UMI è garantita la presenza di un numero opportuno di rastrelliere (posti biciclette).
7. Gli interventi edilizi ammessi nelle UMI di interesse privato (UMI 01, UMI 02, UMI 03 e UMI 04) non possono comportare incremento della SUL legittima preesistente.
8. Non concorrono nel calcolo della SUL massima consentita tutti i maggiori spessori, volumi e superfici di cui all'art. 10, commi 5 e 6, del Regolamento Regionale 64/R/2013.

Art. 11 - Altezze massime consentite

1. Nell'ambito del Piano di Recupero sono stabiliti i seguenti limiti all'altezza degli edifici:
 - nella UMI 01, nella UMI 02 e nella UMI 03: l'altezza dell'edificio preesistente;
 - nella UMI 04: un'altezza massima di ml. 12,60 rispetto alla quota +0,85 indicata dal Piano di Recupero;
 - nella UMI 05: un'altezza massima di ml. 12,60 rispetto alla quota +0,85 indicata dal Piano di Recupero;
 - nella UMI 06 e nella UMI 07: non sono previste edificazioni, eventuali manufatti minori a corredo del parco pubblico dovranno avere altezza massima non superiore a ml. 3,00.
2. Non concorrono nel calcolo dell'altezza massima consentita massima tutti i maggiori spessori, volumi e superfici di cui all'art. 18, comma 5, del Regolamento Regionale 64/R/2013.

Art. 12 - Dotazione di parcheggi privati

1. Il Piano di Recupero prevede una dotazione di parcheggi privati, pertinenziali e di relazione, non inferiore alla dotazione minima prescritta dal RU e/o dalla L.R. 62/2018.
2. La relativa verifica deve essere soddisfatta con riferimento alla dotazione complessiva prevista nell'ambito del Piano di Recupero, a prescindere dalla suddivisione in UMI

fermo restando che l'attuazione di ciascuna UMI resta subordinata alla avvenuta o contestuale realizzazione degli spazi di parcheggio richiesti per la medesima.

Art. 13 - Dotazione di parcheggi pubblici

1. La dotazione di parcheggi pubblici sarà soddisfatta nella UMI 07 mediante parcheggi a raso e nella UMI 05 ove, a prescindere dalla superficie fondiaria della medesima, è ammessa la realizzazione di un parcheggio pubblico distribuito su più livelli come consentito dall'art. 3, comma 2, lettera "d", del DM 1444/1968.

Art. 14 - Regime dei suoli

1. Nell'ambito del Piano di Recupero sono riservati all'uso esclusivamente privato le superfici fondiarie della UMI 01, della UMI 02, della UMI 03 e della UMI 04, fatto salvo quanto disposto al comma 3.
2. Nell'ambito del Piano di Recupero sono riservati all'uso esclusivamente pubblico le superfici della UMI 05, della UMI 06 e della UMI 07.
3. Le porzioni di area individuate con campitura di colore rosso nell'elaborato PR.AR.02.01.R2 restano di proprietà privata ma sono gravate da servitù di passo pubblico pedonale e ciclabile in orario diurno come disciplinato dalla convenzione che regolerà anche i casi particolari in cui sarà consentito il passo carrabile.
4. Gli accessi al nuovo parco pubblico sono individuati nell'elaborato PR.AR.02.01.R2. In sede di progettazione architettonica la loro posizione potrà subire le rettifiche che si rendano necessarie in funzione della diversa scala di progettazione senza che ciò comporti variante al Piano Attuativo, ferme restando le indicazioni progettuali dell'Atto di Indirizzo di cui alla Delibera del Consiglio Comunale n. 49/2017 e del parere rilasciato dalla competente Soprintendenza.

Art. 15 - Prescrizioni di carattere ambientale

1. In fase di progetto esecutivo, si terrà conto del caso-studio dell'Atlante urbano degli uccelli nidificanti del 2018, in modo da selezionare, all'interno del parco, delle specie vegetali idonee.
2. Ad esito del procedimento si prescrive inoltre:
 - Per quanto riguarda la fase di cantiere, di presentare all'Ufficio Ambiente, al momento della presentazione del titolo abilitativo, una relazione avente ad oggetto le misure di contenimento delle emissioni polverulente e i sistemi adottati per il relativo controllo.
 - Per quanto riguarda la fase di esercizio, di recepire quanto indicato da Arpat nei propri contributi prot. n. 107897 del 20.09.2022 e prot. n. 149627 del 22.12.2023 espressi nelle fasi precedenti del procedimento di VAS.
 - Con riferimento alla matrice Clima Acustico, per la fase di cantiere di presentare domanda di autorizzazione alle emissioni sonore in deroga.

- Per quanto riguarda la fase di esercizio, di svolgere in fase esecutiva una valutazione relativa agli impianti tecnologici previsti e di presentare la relazione acustica per le singole attività commerciali che verranno ad insediarsi nell'area.
- In linea con quanto espresso nel contributo dell'Azienda ASL prot. n. 90632 del 27.07.2023, con riferimento alla fase di cantiere, di recepire la prescrizione relativa alla "necessità di adottare gli interventi di mitigazione tesi alla minimizzazione dei disagi causati dalla polverosità e dal rumore per la cittadinanza esposta, quali quelli indicati in vari punti della documentazione.
- Di effettuare una valutazione previsionale elaborata sulla base delle "Linee guida ARPAT per la valutazione delle emissioni provenienti da attività di produzione, manipolazione, trasporto, carico/scarico o stoccaggio di materiale pulverulenti" come era stato previsto nel Documento Preliminare.
- Di garantire che l'intervento in progetto sia coerente con il Piano Comunale di Classificazione Acustica, garantendo, pertanto, il rispetto dei limiti di emissione, di immissione assoluta e di immissione relativa indicati dal DPCM del 14 novembre 1997".
- Per quanto riguarda il monitoraggio acustico, durante la fase di cantiere, di aumentare il numero dei rilievi fonometrici in rapporto con la durata delle lavorazioni (almeno un rilievo bimestrale), come richiesto dall'Azienda ASL. Lo stesso incremento dei rilievi sarà garantito anche per il monitoraggio della rumorosità da traffico veicolare durante il primo anno di esercizio.
- Con riferimento all'Elettromagnetismo, in considerazione della previsione di una nuova cabina elettrica di trasformazione, di tenere conto che l'intensità di campo magnetico nei locali destinati a permanenza di persone sia inferiore a 0,4 microTesla; la stessa raccomandazione vale anche per il parco pubblico, comunque escludendo limitazioni per la cabina elettrica esistente e già attiva allo stato attuale.
- Relativamente ai manufatti contenenti Amianto, a presentare il Piano di Lavoro alla UF Prevenzione, Igiene e Salute nei luoghi di lavoro della ASL ai sensi dell'art. 256 del D.lgs 81/2008.
- Con riferimento al Paesaggio, Patrimonio Culturale e aspetti economici e sociali, al fine di garantire il benessere, la salute e sicurezza della popolazione, vista la presenza di un parco pubblico all'interno dell'agglomerato, di realizzare interventi mirati a ridurre eventuali turbative alla quiete dei residenti e volte altresì a ridurre il pericolo di consumazione di reati nell'area. A titolo di esempio: chiusura nelle ore notturne del Parco con apposite recinzioni/cancelli invalicabili al fine di evitare assembramenti che potrebbero generare schiamazzi e disturbi al riposo e alle attività delle persone come previsto dall'art. 659 del codice penale, installazione di telecamere per videosorvegliare luoghi poco accessibili in cui potrebbero verificarsi episodi di spaccio, installazione di idonea illuminazione che garantisca la sicurezza della popolazione che transita nell'area.

- Di definire le aree dedicate alle infrastrutture necessarie per la raccolta differenziata nel rispetto del sistema di raccolta attualmente in essere nel centro storico della città (cassonetti elettronici fuori terra o interrati).
- Di realizzare l'opera solo al buon esito della procedura di bonifica attualmente in corso, già oggetto di approvazione dal Comune di Pisa.
- Con riferimento alla matrice Risorse Energetiche, di valutare soluzioni tecniche a basso impatto, purché l'adozione degli impianti garantisca il rispetto dei vincoli che saranno prescritti in fase di rilascio di autorizzazione da parte della Soprintendenza, in quanto gli edifici oggetto di intervento costituiscono edifici vincolati, anche se in conflitto con le indicazioni riportate nei pareri pervenuti dagli enti.
- In linea con quanto espresso nel contributo dell'Azienda ASL di impegnarsi ad utilizzare fonti energetiche rinnovabili purché le installazioni impiantistiche garantiscano il rispetto dei vincoli che saranno prescritti in fase di rilascio di autorizzazione da parte della Soprintendenza, in quanto gli edifici oggetto di intervento costituiscono edifici vincolati, anche se in conflitto con le indicazioni riportate nei pareri pervenuti dagli enti.

Art. 16 - Prescrizioni in materia di permeabilità dei suoli

1. Ai sensi dell'art. 16 del Regolamento Regionale 2/R/2007 l'intervento previsto nella UMI 04 deve garantire il mantenimento di una superficie permeabile di pertinenza pari ad almeno il 25 per cento della superficie fondiaria.
2. Lo stesso obbligo non sussiste nelle UMI 01, UMI 02 e UMI 03 in quanto gli interventi conservativi consentiti non comportano incremento della superficie coperta.
3. Nella UMI 05 e nella UMI 07 si applica quanto disposto dall'art. 17 del Regolamento Regionale 2/R/2007.

Art. 17 - Rinvio ad altre norme

1. Per tutto quanto non espressamente disciplinato dalle presenti norme si applica la disciplina del RU e del RE vigenti alla data di approvazione del Piano di Recupero.
2. Le disposizioni di legge o di regolamento sopravvenute, quando cogenti ed espressamente prevalenti su quelle comunali e sempre che non facciano salvi i piani attuativi già approvati, si considerano automaticamente recepite nelle presenti norme senza necessità di atti formali di variante o di riallineamento. In tale eventualità, le contrastanti disposizioni delle presenti norme saranno prive di efficacia dal momento dell'entrata in vigore del provvedimento normativo espressamente prevalente.